

BOZZE DI STAMPA

14 novembre 2018

N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (909)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 5

G5.103

BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame congiunto del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

il decreto interviene a sostegno dell'economia dell'area di Genova, per far fronte ai gravi disagi provocati dall'interruzione di un collegamento importante come la A10, assegnando risorse per risarcimenti, contributi e agevolazioni a cittadini e imprese danneggiate;

nell'ambito del disegno di legge della manovra finanziaria per il triennio 2019-2021 è presente un parziale definanziamento del progetto del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora, che risulta incongruo e contraddittorio a fronte dell'ammontare di risorse assegnate al territorio Ligure con il decreto legge 109 del 2018;

si tratta di un progetto importantissimo per la Liguria e per tutto il ponente italiano, che contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali e all'incremento dei livelli di sicurezza, visto che comprende l'eliminazione dei passaggi a livello, l'eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, l'adeguamento ai standard idraulici delle opere d'arte e la messa in sicurezza delle gallerie,

impegna il Governo

nell'ambito della manovra economica per il triennio 2019-2021 ad individuare le occorrenti risorse economiche per garantire l'assegnazione per l'anno 2019 dell'intero importo richiesto per il finanziamento del raddoppio ferroviario della linea Finale Ligure-Andora e poter permettere la realizzazione in tempi certi dell'opera.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 25

25.6

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «presentate ai sensi» fino a: «legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;*

b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Per le istanze» fino a: «n. 326.».*

25.11

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

25.12

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

25.15

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 1-bis

25.18

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, TARICCO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

25.21

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le se-*

guenti: «entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis»;

b) *al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»;

e) *dopo il comma 2, inserire il seguente*: «a-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'iter di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Auto-

rità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, anche al fine di prevenire contenziosi, di prevedere che le istanze vengano sempre definite secondo i criteri previsti dalla normativa a cui afferiscono a sollecitare le amministrazioni di cui all'art. 17 comma 1, affinché approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con DM 8 febbraio 1999 e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

G25.101

NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premessi che:

l'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze dei servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

considerato che:

il 22 ottobre, nel corso dell'*iter* di esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, con riferimento alle procedure per la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, è stato introdotto l'intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ribadendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 32, commi 17 e 27, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre;

tuttavia, il novellato articolo 25, con specifico riferimento all'ultimo periodo del comma 1, potrebbe generare incertezza in fase di applicazione della normativa inerente le procedure di condono, anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento, le istanze di condono sono state presentate ai sensi delle sanatorie edilizie contenute nei seguenti provvedimenti: la legge n. 47 del 1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio); la legge n. 724 del 1994 (con cui 'è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio); il decreto-legge n. 269 del 2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio);

è bene inoltre precisare che, tali norme prevedono tre differenti regimi di condono edilizio,

impegna il Governo:

a specificare, anche al fine di prevenire futuri contenziosi, che nell'ambito della definizione delle istanze di condono di cui al citato articolo 25, le stesse vengano definite secondo i criteri previsti dalla normativa cui afferiscono.

ad adoperarsi affinché le amministrazioni di cui all'art. 17, comma 1 approvino la pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'art. 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia» approvato con d.m. 8 febbraio 1999, e dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della definizione delle istanze di condono.

Art. 41

G41.103

TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, ABATE, FATTORI, BOTTO, RICCARDI, NATURALE, AGOSTINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;

considerato che:

il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo, n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018;

la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'A.C. 1201, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera *b*);

tale norma, difatti delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera *b*) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;

ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;

a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.
